

AGEVOLAZIONI

Credito R&S: rilevano i beni immateriali ad uso esclusivo di attività ammissibili

di Debora Reverberi

Pubblicato un **nuovo parere dell'Agenzia delle entrate in tema di criteri di ammissibilità al credito d'imposta R&S dei costi sostenuti per l'acquisto di beni immateriali.**

Con la [risposta n. 86 del 27.03.2019](#) l'Agenzia delle entrate ha rettificato la propria risposta all'interpello n. 73 del 13.03.2019 con riferimento all'identificazione delle **spese ammissibili** rientranti fra le privative industriali ammissibili nella quantificazione del credito.

Si rammenta che l'istanza di interpello oggetto di rettifica **affrontava il tema del periodo di corretta imputazione degli investimenti in R&S in caso di oneri capitalizzati, con particolare focus sui costi eleggibili all'interno delle privative industriali** di cui all'[articolo 3, comma 6, lett. d\), D.L. 145/2013](#).

In particolare la risposta conteneva:

- **il criterio generale di corretta imputazione degli investimenti ai fini della quantificazione del credito R&S;**
- **l'identificazione delle spese ammissibili in caso di brevetti, marchi e realizzazione di prototipi.**

Restano confermati i chiarimenti forniti in relazione al primo punto: **l'imputazione degli investimenti in R&S ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell'agevolazione avviene secondo il criterio generale**, applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, **di competenza fiscale previsto dall'articolo 109 Tuir**, come asserito dallo stesso [D.M. 27.05.2015](#) e dalla [circolare Ade 5/E/2016](#).

Ciò comporta che, in base al criterio di imputazione temporale, **anche i costi capitalizzati, indipendentemente dall'assoggettamento al processo di ammortamento, concorrono alla determinazione del credito d'imposta spettante nei singoli periodi agevolati.**

È confermata, di conseguenza, anche l'applicazione del criterio di competenza fiscale al **caso di prestazioni di servizi, che comporta l'imputazione delle spese al periodo in cui le prestazioni sono ultimate.**

Per quanto concerne invece **l'identificazione delle spese ammissibili**, nella **precedente [risposta](#)**

[n. 73 del 13.03.2019](#) l'Agenzia delle entrate sosteneva la rilevanza dei costi del brevetto in misura proporzionale all'impiego nello svolgimento di attività di R&S ammissibili al credito d'imposta.

Con l'attuale [risposta n. 86 del 27.03.2019](#) l'Agenzia delle entrate si "ravvede" poiché la risposta precedente appariva in contrasto col dettato normativo dell'[articolo 8, comma 3, D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità).

I costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di beni immateriali assumono rilevanza, ai fini della quantificazione del credito R&S, al verificarsi congiunto delle seguenti modalità di utilizzo dei beni nelle attività di R&S ammissibili:

- utilizzo **diretto**,
- utilizzo **esclusivo**, condizione che è evidentemente in netto contrasto con il criterio di proporzionalità precedentemente prospettato.

Restano salve le precisazioni in tema di marchi, i cui costi di acquisizione sono esclusi *tout court* dagli investimenti ammissibili: i marchi sono segni distintivi di prodotti o servizi realizzati o distribuiti da un'impresa, rispetto a quelli delle altre aziende, **privi del requisito di invenzione industriale** che caratterizza le privative industriali, come richiamato dall'[articolo 3, comma 6, lett. d\), D.L. 145/2013](#) ed esplicitato nella [circolare AdE 13/E/2017](#).

Infine, sulle spese dei prototipi l'Agenzia delle entrate meglio esplicita l'esclusione dagli investimenti ammissibili: i costi dei materiali per la realizzazione dei prototipi non rientrano nell'elenco tassativo delle spese ammissibili dell'**articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013** fino al periodo in corso al **31.12.2018**.

Le spese sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, saranno **investimenti ammissibili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, con l'aliquota ridotta del 25%**, come previsto dalla **L. 145/2018** (c.d. Legge di Bilancio 2019).

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E
LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)